

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI N.2 SISTEMI PER IL RECUPERO SANGUE INTRAOPERATORIO PER IL GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROVIGO DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA. CIG B1A887A5DD

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la fornitura e manutenzione di n. 2 Sistemi per il Recupero Sangue Intraoperatorio per il Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero di Rovigo dell'Azienda ULSS 5 Polesana. Le caratteristiche tecnico-funzionali delle attrezzature, collaudo e manutenzione nel periodo di garanzia, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, **Allegato 4**, al disciplinare

Articolo. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

➤ **Per quanto riguarda le attrezzature**

Le apparecchiature, oggetto della presente fornitura, dovrà essere consegnato installato, collaudato e funzionante “chiavi in mano” entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione scritta dell'ordine.

La consegna avverrà durante il normale orario di lavoro e, comunque, entro e non oltre le ore 13:00 dei giorni lavorativi, c/o il Magazzino Economale e/o in altro locale indicato nell'ordine.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta riportante l'esatta indicazione del materiale consegnato. In caso di consegna in altro locale indicato nell'ordine, copia della distinta o DDT dovrà essere trasmessa tassativamente al Responsabile del Magazzino Economale o suo incaricato (Leonardo Monticelli e-mail leonardo.monticelli@aulss5.veneto.it)

➤ **Per quanto riguarda i dispositivi medici / materiale di consumo**

Gli ordini verranno emessi, sulla base delle richieste da parte degli utilizzatori e verranno inviati nel più breve tempo possibile (entro 20 giorni data ordine), mediante apposito modulo trasmesso dalla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

La merce dovrà essere consegnata nei tempi e luoghi indicati negli ordini stessi.

Per quanto riguarda l'emissione degli ordini relativi alla fornitura in oggetto, si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo del sistema di gestione denominato **Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)**, che gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni tra gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale e i loro fornitori, a decorrere dal 01/02/2020.

Pertanto, a partire da tale data, questa Azienda Ulss utilizzerà il sistema NSO per l'invio ai fornitori degli ordini per l'acquisto di beni.

Per tale finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali relativi al sistema NSO di questa Azienda Ulss:

Denominazione Ente:	Azienda ULSS n. 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	6UDYH3
Nome Ufficio:	Ufficio Ordinante Centrale Polesana

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata, che sarà conservata dall'Azienda ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Impresa da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Azienda;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto;
- il numero CIG della procedura di gara.

In caso di ritardata consegna, rispetto ai termini sopra specificati, l'Azienda ULSS potrà applicare, a carico del fornitore, le penali, con le modalità previste dall'art. 8 del presente documento.

Articolo 3 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora durante il periodo di validità del contratto l'impresa dovesse porre in commercio nuovi prodotti o nuove attrezzature, analoghi a quelli oggetto della fornitura in oggetto ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, lo stesso fornitore potrà proporre all'Azienda Ulss 5 Polesana di sostituire con prodotti nuovi, quelli oggetto della presente fornitura, ferme restando le condizioni economiche già previste, previa verifica tecnica di conformità.

Qualora nel corso della fornitura si verifichi una variazione qualitativa delle prestazioni dei prodotti forniti che influisca sulle caratteristiche delle procedure e dei prodotti ottenuti, l'Appaltatore informerà il Responsabile dell'Unità Operativa utilizzatrice tempestivamente e fornirà il materiale necessario alle valutazioni necessarie per apprezzarne gli effetti sull'attività dell'Unità Operativa medesima.

Nel caso in cui l'Appaltatore interrompesse la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche, concedendo all'Azienda Sanitaria un congruo periodo di tempo per poterli valutare.

Ogni onere inerente alla prova di nuovi dispositivi è a carico dell'Appaltatore.

L'entrata in vigore di disposizioni normative o regolamentari che obbligano le Aziende Sanitarie ad utilizzare dispositivi diversi comporterà per la Ditta aggiudicataria l'obbligo di fornire tali prodotti in sostituzione dei dispositivi di cui alla presente procedura allo stesso prezzo unitario offerto in sede di gara, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini delle singole Aziende Sanitarie.

Dovranno essere presentati tutti gli aggiornamenti tecnologici dei prodotti resisi disponibili ed eventualmente, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Azienda Ulss si dovrà procedere alla sostituzione dei medesimi con nuove versioni tecnologiche e/o informatiche più avanzate senza ulteriori oneri oltre al canone di locazione.

A tali fini sono da considerare inclusi anche eventuali aggiornamenti tecnologici del sistema (hardware/software) che riguardino revisioni strumentali o migliore qualità dei dispositivi e/o nuovi release di programma e che siano in grado di garantire un'evoluzione in termini di efficienza.

L'Appaltatore si impegna altresì a presentare gli aggiornamenti hardware e software delle apparecchiature (ivi compresa la sostituzione delle medesime con ciò che ne costituisce innovazione tecnologica), alle quali, nel corso del contratto, vengano apportati, da parte del costruttore, dei miglioramenti dal punto di vista qualitativo o dal punto di vista dell'affidabilità, senza oneri aggiuntivi.

In ogni caso l'Azienda Ulss, a suo insindacabile giudizio, deciderà se accettare la fornitura dei nuovi dispositivi o risolvere il contratto.

Articolo 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Azienda ULSS 5 POLESANA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose e/o animali di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda ULSS 5 POLESANA che derivino dall'espletamento della fornitura.

L'Azienda ULSS 5 POLESANA si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli Uffici dell'Azienda Ulss competenti in materia trasmessa con apposita lettera di notifica alla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Azienda Ulss committente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal presente invito, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda ULSS, a causa della negligenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento della fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano il servizio di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

La Ditta aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità; di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda ULSS, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda ULSS sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Azienda ULSS per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico della Ditta assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Di ciò la Ditta risponde in proprio, sollevando l'Azienda ULSS da ogni responsabilità.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda ULSS può risolvere il contratto.

La ditta aggiudicataria

- per tutti i compiti elencati nel presente capitolato, è responsabile della riuscita del servizio di assistenza tecnica e dei lavori a lei affidate; la responsabilità sarà a suo carico, ove si manifestassero guasti o difetti per causa imputabile a cattiva manutenzione, a servizi correttivi non all'altezza e/o ad impiego di parti di ricambio.
- riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione, nell'espletamento di quanto previsto dall'appalto, di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire cose o persone. Pertanto esonera l'Amministrazione dell'Azienda da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che dovessero verificarsi per causa diretta o indiretta delle attività inerenti l'appalto
- si accerterà che il proprio personale che dovesse far uso di telefono cellulare nel corso delle attività di manutenzione rispetti le indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero emanate sia con disposizioni legislative sia con circolari del Ministero della Sanità e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Veneto, sia con provvedimenti interni dell'Amministrazione Aziendale;
- La Ditta dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'appalto di cui tratta.
- La Ditta risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità; di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto all'appalto, possa derivare all'Azienda e/o a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
- Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
- Sono inoltre ad esclusivo carico della Ditta tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del contratto d'appalto, la Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente.

La Ditta sarà tenuta, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall'Azienda ULSS 5 POLESANA.

La Ditta appaltatrice si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti alle mansioni svolte dai propri dipendenti, nonché negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta assegnataria anche se non sia aderente alle Associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione o da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni all'Azienda ULSS, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Gli obblighi della Ditta appaltante sono:

1. effettuare tutte le prestazioni previste dal presente appalto a regola d'arte e conformemente a quanto prescritto nel capitolato;
2. effettuare gli interventi di manutenzione preventiva su tutte le apparecchiature sopra elencate;
3. effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria;
4. gestire l'appalto nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro;
5. Utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori;
6. Fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
7. Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
8. Predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
9. Impiegare materiali di ricambio o di consumo originali o idonei alle specifiche dell'apparecchiatura e provvisti delle certificazioni di qualità previsti dalle norme;
10. Provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali spostamenti di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori ed ai servizi di qualunque tipo ed al loro definitivo smaltimento.
11. Nello smaltimento dovranno essere osservate le procedure previste dalle relative norme di legge e l'assuntore dovrà fornire al committente la documentazione che provi il rispetto delle relative procedure;
12. Mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità delle apparecchiature affidate in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione del servizio di assistenza tecnica, esercizio non corretto delle apparecchiature affidate in manutenzione. Inoltre la Ditta appaltante è l'unica responsabile, tanto verso il Committente che verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime;
13. Impiegare, per l'espletamento del servizio di assistenza tecnica, personale adeguato, per numero e qualifica, all'importanza del compito.
14. Adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del servizio e, dunque, in particolare ed a titolo esemplificativo ad effettuare l'informativa di legge, ad acquisire ed a trasmettere al Committente il consenso scritto rilasciato all'esito della stessa da ciascun dipendente o fruitore del servizio.

L'Impresa aggiudicataria è consapevole che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si impegna, inoltre, a sollevare ed a tenere indenne l'Azienda ULSS 5 Polesana da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione delle attività. Sono inoltre ad esclusivo carico dell'impresa tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Articolo 5 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Per quanto concerne l'installazione, la manutenzione, nonché per le attività di assistenza post-vendita e commerciale su qualsiasi prodotto oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, parlante italiano, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Detto personale dovrà possedere tutti i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione e dovrà assoggettarsi alle precauzioni e misure di profilassi stabilite dall'Azienda Sanitaria e dagli altri Enti competenti.

Le attività oggetto del presente appalto prevedono specificamente anche l'opera di figure professionali dotati di capacità ed esperienza nella gestione e nella manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi e le reti di comunicazione.

L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento (a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991), corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda Ulss un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza e ad ogni altra eventuale attività necessaria alla corretta esecuzione del contratto, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'Appaltatore preveda l'utilizzo di D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Azienda Ulss si riserva, durante l'appalto, di controllare la dichiarazione periodica della correttezza del versamento contributivo previdenziale ed assicurativo, con i nominativi del personale che opera per l'espletamento delle obbligazioni contrattuali in oggetto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.

L'Appaltatore si dovrà impegnare a formare il proprio personale e a trasmettere, non oltre un mese dal corso di addestramento, la documentazione attestante la formazione richiesta dall'Azienda Ulss, controfirmata dal proprio operatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore ed il personale da esso dipendente, operativo presso l'Azienda Ulss dovrà attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalle stesse per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa.

L'esecuzione della fornitura non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dall'Appaltatore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell'Azienda Ulss.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità che l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione dell'Azienda Ulss detto personale.

L'Azienda Ulss potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nell'ipotesi che l'Appaltatore sia un'A.T.I., un consorzio o una qualsiasi altra forma di aggregazione societaria, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) A.T.I., consorzio, etc, nonché per i subappaltatori.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento l'Azienda Ulss potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'AULSS ed alla prefettura –Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare alla UOC Contabilità e Bilancio dell'AULSS, a mezzo telefax n. 0425/393689 e/o PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it, i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto

Articolo 7 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento degli stessi, il Contraente dovrà costituire a favore di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993), conformemente allo schema tipo 1.2 oppure 1.2.1. di cui all'allegato A del D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018.

Ai fini della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018, deve essere presentata solamente la scheda tecnica della garanzia fidejussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal garante e dal contraente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà trattenuta dall'Azienda ULSS.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contraente, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti dell'Azienda e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni sottoscritte. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie hanno facoltà di dichiarare risolti i contratti sottoscritti.

Articolo 8 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI

Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Le penali saranno applicate anche durante il periodo di garanzia.

8.1. per ritardata consegna/collauda

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse i indicati al precedente art. 2, l'Azienda ULSS potrà applicare una penale, per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla data di comunicazione scritta dell'ordine, dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo all'attrezzatura.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo all'attrezzatura e ai lavori e relativi oneri per la sicurezza.

Qualora la consegna dell'attrezzatura non avvenisse entro 30 (trenta) giorni dal termine dei 45 giorni indicato al precedente art. 2 e fatti salvi gli ulteriori danni subiti, l'Azienda ULSS 5 POLESANA si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti.

8.2 per ritardo nei servizi correlati alla vendita

Qualora l'Impresa aggiudicataria non rispettasse il tempo massimo di fermo tecnico macchina indicato in offerta relativamente al contratto di assistenza tecnica/manutenzione, verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo (n. 1 giorno = 24 ore naturali e consecutive - domenica e festività escluse) rispetto al tempo massimo di intervento o al tempo massimo di fermo macchina offerto, fatti salvi i maggiori danni subiti dall'Azienda ULSS 5 POLESANA.

Di conseguenza viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto dell'Impresa che provochi l'arresto prolungato anche di una sola apparecchiatura o il perdurare di una condizione di scarsa affidabilità o di inadeguata sicurezza.

Tra i fatti che possono costituire inadempienza contrattuale sono inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti:

- mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva;
- errata o inadeguata riparazione o ripristino;
- mancata esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria oltre i tempi richiesti stabiliti;
- mancata o negligente esecuzione di manutenzione preventiva;
- mancata o negligente esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica;

- mancata o negligente esecuzione dei controlli funzionali o di qualità;
- mancata o negligente esecuzione di intervento su chiamata.”

La ditta aggiudicataria risponde altresì per il danno subito dall’Azienda, derivante dalle spese di riparazione disposta d’ufficio e effettuata dalla ditta aggiudicataria stessa o da altra ditta specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

8.3 per ritardata consegna materiale di consumo

Qualora l’Impresa aggiudicataria non rispettasse i tempi indicati al precedente art. 2, l’Azienda ULSS potrà applicare una penale, per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla data di comunicazione scritta dell’ordine, dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale relativo al materiale di consumo.

L’importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale relativo al materiale di consumo.

Qualora la consegna del materiale di consumo non avvenisse entro 20 (venti) giorni dal termine dei 20 giorni indicato al precedente art. 2 e fatti salvi gli ulteriori danni subiti, l’Azienda ULSS 5 POLESANA si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile e di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Articolo 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda Ulss 5 Polesana, in caso di inadempimento dell’Impresa aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione da trasmettere per posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine il contratto si intenderà risolto (art. 1454 codice civile – diffida ad adempiere).

L’Azienda Ulss 5 potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto:

- nelle ipotesi previste dall’art. 8 del presente Capitolato (Penali)
- nell’ipotesi prevista dall’art. 10 del presente Capitolato (Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e divieto di cessione del contratto)
- nell’ipotesi prevista dall’art. 11 del presente Capitolato (Codice di comportamento).
- nell’ipotesi prevista dall’art. 12 del presente Capitolato (Patto di Integrità)
- nell’ipotesi prevista dall’art. 13 del presente Capitolato (Fatturazione e Pagamenti)
- nell’ipotesi prevista dall’art. 14 del presente Capitolato (Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d’autore)

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Articolo 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a qualsiasi titolo, se non regolarmente approvata dall’A. Ulss 5, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Istituto stesso.

Articolo 11 - CODICE COMPORTAMENTO

Anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere/servizi in favore dell’Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del “Codice di comportamento dei dipendenti e dei soggetti

che, a qualunque titolo, svolgono funzioni e attività per conto dell'Azienda Ulss 5 Polesana" adottato con Deliberazione del D.G. n. 91 del 24/01/2018 e consultabile sul sito internet aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice Disciplinare Codice di Condotta

La violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto stipulato a seguito degli affidamenti di forniture di beni e servizi

Articolo 12 - PATTO INTEGRITA'

L'Impresa dovrà dichiarare specificatamente di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, (consultabile nel sito <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, in quanto compatibili con la nota Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot.n. 479297 del 14/10/2022".

In particolare, l'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogniqualevolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 c.p."

L'impresa dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che "la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p.-320 c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p., 353 c.p. e 353 – bis c.p.

Articolo 13 - FATTURAZIONE PAGAMENTI

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare nelle fatture stesse, intestate all'Azienda Ulss 5 Polesana, il numero CIG relativo e gli estremi del conto corrente dedicato.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture relative alla fornitura in oggetto, si precisa che, il Decreto Ministeriale n. 55/2013, art 6 comma 6, così come modificato dall'art 25 del DL 66/2014 (convertito in Legge n 89 del 23 giugno 2014), questa Azienda procederà al pagamento solo con fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entro il termine di 30 giorni dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

L'ufficio preposto al ricevimento delle fatture elettroniche è individuato da un codice obbligatorio definito Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito in fattura elettronica nel campo 1.1.4 <codice destinatario> UF2FOY

Per tali finalità, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche:

Denominazione Ente:	Azienda Ulss 5 Polesana
Sede Legale:	Viale Tre Martiri, 89 - cap 45100 - Rovigo
Partita Iva:	01013470297
Codice Univoco Ufficio:	UF2FOY

Codice IPA: aulss_ro
Nome ufficio: Uff_efatturaPA (SEDE DI ROVIGO)
PEC AMMINISTRATIVA protocollo.aulss5@pecveneto.it

Si precisa inoltre che all'Impresa saranno successivamente comunicate le altre informazioni obbligatorie per la predisposizione della "fattura elettronica".

Articolo 14 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione del Veneto e l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Azienda Ulss in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne i suddetti enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Ulss, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 15 – RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio. La Ditta assume pertanto l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. La Ditta si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l'assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.

In particolare, La Ditta si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso;
- non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro;
- non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel presente capitolato tecnico d'appalto senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda la ditta aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall'Amministrazione dell'Azienda.

L'Azienda pertanto farà allontanare dal servizio i collaboratori della Ditta che violeranno queste disposizioni.

L'Azienda fornitrice dovrà certificare la conformità del sistema di trattamento dei dati alle previsioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR).

Articolo 16 - MODIFICA / REVISIONE PREZZI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è di seguito espressamente previsto.

Qualora l'appaltatore, al verificarsi di eventi o situazioni oggettive di particolare rilevanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi

di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, potrà presentare specifica richiesta di revisione prezzi alla Stazione Appaltante.

Il RUP, supportato dal DEC, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà tenere conto di indici Istat, prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncerà entro 60 giorni con provvedimento motivato.

Articolo 17 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.